



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELL'AMMINISTRAZIONE

a.a. 2023/2024

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Il Corso di Laurea in Scienze e politiche dell'amministrazione è corso di studi interclasse ed afferisce alle Classi L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali e L-16 - Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione.

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento didattico, gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività formative, l'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Scienze politiche e dell'amministrazione.

Art. 2 – Coordinatore di Corso di studio

Il Consiglio di Corso di Studio elegge tra i docenti di ruolo del Corso stesso un Coordinatore di Corso di studio.

Il Coordinatore sovrintende alle attività del corso di studio, cura i rapporti con il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e promuove l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

La durata della carica del Coordinatore del Corso di Laurea è di tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

Art.3 – Obiettivi formativi

L'obiettivo formativo specifico del corso di laurea interclasse in Scienze politiche e dell'amministrazione è di formare funzionari pubblici e privati, esperti di politiche e delle dinamiche dei rapporti di lavoro, della gestione delle risorse umane, consulenti o esperti per assemblee e istituzioni politiche, associazioni pubbliche e private, consulenti delle organizzazioni complesse, esperti dell'implementazione di politiche economiche e di politiche pubbliche, consulenti o esperti per la strutturazione e la gestione delle politiche pubbliche e dei modelli decisionali. Gli insegnamenti proposti dal corso di studi interclasse si possono riferire alle seguenti aree di apprendimento

- Area Socio-Psicologica
- Area Economico Aziendale
- Area Giuridica
- Area Storico-Geografica e Filosofica
- Area Politologica
- Area Linguistica



Art. 4 – Curriculum e quadro generale della attività formativa

Il Corso di Laurea in Scienze e politiche dell'amministrazione è organizzato su due percorsi formativi corrispondenti alle due Classi: Classi L-36 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali e L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione.

Per la Classe L36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali sono previsti tre profili: base, sociologico, storico-geografico.

L'articolazione del piano di studi determina, coerentemente con gli obiettivi formativi del corso, il numero di crediti attribuiti alle singole attività formative:

- a) attività formative di base finalizzate all'acquisizione di conoscenze multidisciplinari nei settori giuridico, economico, politico-sociale, storico e linguistico, con particolare attenzione alle scienze internazionali e diplomatiche;
- b) attività caratterizzanti finalizzate ad orientamenti specifici del mercato del lavoro;
- c) attività affini e integrative a quelle di base e caratterizzanti
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente
- e) attività esterne (tirocini e stages formativi) presso imprese nazionali e multinazionali, enti e amministrazioni pubbliche o private nazionali o internazionali.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea

Gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea in Scienze Politiche e dell'Amministrazione devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e di una preparazione iniziale adeguata agli obiettivi formativi del corso di studi.

La preparazione iniziale sarà verificata mediante un test di autovalutazione, non selettivo, organizzato dal CISIA (Centro Interuniversitario Sistemi Integrati per l'accesso) e denominato TEST-SPS, composto da quesiti relativi ai seguenti ambiti: comprensione del testo, conoscenze acquisite, logica, ragionamento e linguaggio matematico.

Per coloro che non avessero sostenuto il TEST-SPS o che avessero conseguito un punteggio inferiore a 10, la verifica della preparazione iniziale si riterrà soddisfatta se:

- a) entro la sessione autunnale del primo anno verranno superati esami per almeno 18 CFU;
- b) oppure, se lo studente avrà partecipato alle azioni di recupero che verranno organizzate dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali durante l'anno accademico 23/24.

Gli studenti provenienti da corsi di laurea di altro Dipartimento dell'Ateneo o da altri Atenei per passaggio o trasferimento, rinuncia o decadenza e che si iscriveranno con abbreviazione di corso non dovranno sostenere il TEST-SPS e in questo caso la preparazione iniziale sarà verificata dalla Commissione di Dipartimento che valuterà il riconoscimento.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

Art. 6 - Organizzazione didattica

Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Scienze politiche e dell'amministrazione, l'elenco degli insegnamenti, con i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti formativi universitari, "CFU" nel prosieguo del presente regolamento, assegnati a ciascuna attività didattica, le eventualità propedeuticità e la struttura dell'ordinamento didattico sono definite nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 7 – Durata dei corsi

Gli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea in Scienze politiche e dell'amministrazione sono di norma semestrali.

Le date d'inizio e fine dei semestri sono decise annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di corso di studio. I docenti sono tenuti a svolgere i loro corsi, per l'intero ammontare del carico didattico previsto, entro tali date.

Nell'organizzazione dell'attività didattica, il Consiglio di Corso di Studio favorisce una ripartizione bilanciata degli insegnamenti tra il primo e il secondo semestre.

Art. 8 – Verifica del profitto

Per ciascuna attività di cui al presente regolamento è previsto un accertamento finale alla conclusione del periodo in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla attività in oggetto. Gli accertamenti finali possono consistere in prove scritte e/o orali (esame orale o scritto, relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova pratica o esercitazione attraverso strumenti informatici) definite dal titolare dell'insegnamento.

L'accertamento finale di cui al paragrafo precedente, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, con eventuale lode che concorre a determinare il voto finale di Laurea.

Art. 9 - Obsolescenza dei crediti formativi

I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di quindici anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento non deliberi diversamente. Il Consiglio di Dipartimento potrà comunque verificare l'eventuale obsolescenza anche solo parziale dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

Art. 10 – Piani di Studio

Lo studente segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento ed è tenuto a presentare il Piano di Studio indicando il profilo e le materie a scelta entro la scadenza stabilita dagli Organi di Ateneo.

La frequenza delle attività didattiche non è obbligatoria.

Art. 11 – Lingue straniere ed abilità informatiche

La verifica della conoscenza della lingua straniera avviene mediante superamento degli esami di Lingua Inglese secondo l'offerta didattica del corso. Il livello, del quadro europeo di riferimento (CECR) richiesto al termine del percorso è il livello B1 per la Lingua Inglese.

Ulteriori attestati e certificazioni linguistiche ed informatiche danno titolo al riconoscimento di crediti formativi "F" secondo quanto previsto all'art. 13.

Art. 12 – Stages e tirocini, conoscenze e abilità professionali

Le attività di stage e di tirocini avviate dai docenti o dagli studenti interessati sono coordinate dal Delegato di Dipartimento. Tali attività sono svolte presso istituti/organismi/enti pubblici e privati anche in altri Paesi secondo la normativa vigente e danno titolo al riconoscimento di crediti formativi "F" secondo quanto previsto dall'art. 13.

Art. 13 – Riconoscimento dei crediti formativi "F"

Al fine del riconoscimento dei crediti formativi "F", il criterio adottato è quello della verifica della coerenza delle attività con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

Il riconoscimento di crediti formativi "F" avverrà sulla base delle ore di attività svolta secondo i criteri definiti dal "Regolamento Crediti F" approvato dal Consiglio di Dipartimento vigente al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento.

Art. 14 – Passaggi, trasferimenti e immatricolazioni con abbreviazioni di corso

Gli studenti in possesso di altra Laurea od iscritti ad altro Corso di studi di questa o di altra Università possono ottenere il riconoscimento dei Crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti se coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di Laurea.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**



Dipartimento di
Scienze Politiche e Sociali

Art. 15 – Prova finale

La prova finale consiste nell'elaborazione e discussione con il docente relatore e di fronte alla prevista commissione di una dissertazione scritta. Essa è intesa a fornire allo studente, oltre che conoscenza specifica sulla tematica prescelta, una capacità metodologica di ricerca e di stesura di testi a contenuto scientifico, che potrà rivelarsi utile per il prosieguo dell'iter accademico e per il futuro professionale.

Per il conseguimento della Laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 Crediti formativi universitari (CFU) riconosciuti dal Consiglio di Dipartimento. Lo studente deve, inoltre, avere superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale. Le modalità di svolgimento della prova finale e i criteri per il calcolo del voto finale di laurea sono definiti dal “Regolamento della prova finale dei corsi di laurea” approvato dal Consiglio di Dipartimento e vigente al momento della presentazione della domanda di laurea.

Art. 16 – Modifiche al regolamento

Il presente regolamento viene sottoposto a revisione annuale, di norma prima dell'inizio dell'anno accademico. Le modifiche sono approvate dal Consiglio di Dipartimento, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi dell'art. 7 comma 10 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alla coorte di riferimento ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.